

DELIBERAZIONE N° 1370

SEDUTA DEL 16 OTT. 2012

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana

DIPARTIMENTO

OGGETTO Criteri per l'assegnazione ai produttori di latte bovino della Regione Basilicata delle quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 1° aprile 2013.

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 16 OTT. 2012 alle ore 14,30 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino Lino MANCUSI Vice Presidente	X	
3.	Attilio MARTORANO Componente	X	
4.	Rosa MASTROSIMONE Componente		X
5.	Vilma MAZZOCCO Componente	X	
6.	Maurizio Marcello PITTELLA Componente	X	
7.	Vincenzo Edoardo VITI Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

PROT. 134  
DATA - 4 OTT. 2012  
UFF. 3008-

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

○ Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

**VISTA** la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

**VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la L. R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

**VISTE** le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

**VISTA** la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22/10/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

**VISTA** la legge 30 maggio 2003, n. 119 sulla riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il D.M. (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) del 31/07/2003, pubblicato sulla G.U. n. 183 dall'8/08/2003, sulle modalità di attuazione della legge 119/2003;

**PRESO ATTO:**

- che l'articolo 3 della richiamata legge 119/2003 dispone che le Regioni provvedano alla riassegnazione dei quantitativi di quote latte attribuiti alle stesse Regioni a seguito di revoche effettuate in applicazione della normativa vigente in materia;
- che tale disponibilità regionale di quota latte da riassegnare, come da comunicazione da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con validità dal 1° aprile 2013, è pari a:
  1. Kg 3.170.092 "quota consegne" per le zone svantaggiate e montane, di cui kg 500.000 vengono riservati alle aziende che allevano podolici;
  2. Kg 20.119 "quota consegne" per la zona di pianura;
  3. Kg 49.391 "quota vendite dirette" per le zone svantaggiate e montane;

**RITENUTO** di dover, pertanto, procedere all'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle quote individuali così come stabilito nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


**SU** proposta dell'Assessore al ramo;

**AD** unanimità di voti

**DELIBERA**


- di approvare l'allegato documento dal titolo "Criteri per l'assegnazione ai produttori di latte bovino della Regione Basilicata delle quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 1° aprile 2013", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato all'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni per i successivi adempimenti;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR Basilicata e di incaricare il Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. di darne adeguata pubblicità sul sito [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it).

L'ISTRUTTORE

  
Pasquale Di Gennaro

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

  
Dr. Andrea Freschi

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**CRITERI**

**PER L'ASSEGNAZIONE AI PRODUTTORI DI LATTE BOVINO DELLA REGIONE  
BASILICATA DELLE QUOTE INDIVIDUALI DISPONIBILI PER IL BACINO REGIONALE  
CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2013.**

**SEZIONE I**  
**ASSEGNAZIONE QUOTA "CONSEGNE" NELLE ZONE SVANTAGGIATE E MONTANE**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Con i presenti criteri la Regione Basilicata disciplina le modalità di assegnazione, con decorrenza dal 1° aprile 2013, delle quote individuali disponibili per il bacino regionale, pari a **kg 3.170.092**, da destinare agli allevatori con aziende ubicate nelle zone di cui all' articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE.

**Art. 2**  
**(Riserva a favore degli allevatori di vacche podoliche - Beneficiari)**

1. Per le assegnazioni agli allevatori di vacche di razza Podolica iscritte al Libro Genealogico o agli allevatori di vacche di razza Podolica Pugliese o Ceppi podolici iscritte ai registri anagrafici, **che non siano titolari di quota latte**, sono riservati 500.000 kg della quota globale per le "consegne" disponibile per la Regione Basilicata.
2. Gli allevatori di cui al comma 1 con aziende ubicate nel territorio della Regione Basilicata, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che intendono partecipare all'assegnazione dei quantitativi destinati per le quote "consegne", sono tenuti a presentare apposita domanda, **con modalità interamente on-line come descritto all'art. 13**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme al modello **allegato "A"** al presente documento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, pena l'esclusione.
3. Possono presentare domanda gli imprenditori che:
  - a) siano conduttori di aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE;
  - b) non risultino titolari di quota latte;
  - c) non abbiano venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali erano titolari a partire dalla campagna 2003/04 fino alla data di presentazione della domanda di assegnazione, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
  - d) si impegnino a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, i quantitativi individuali assegnati ai sensi dei presenti criteri, pena la revoca degli stessi, fino alla campagna 2014-2015;

- e) si impegnino a non richiedere il premio:
- i. per le vacche nutrici da carne, come previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/09, nel caso vengano allevate vacche di razza Podolica iscritte al Libro Genealogico, ovvero
  - ii. per le vacche nutrici a duplice attitudine, come previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/09, nel caso vengano allevate vacche di Ceppi podolici o Podolica Pugliese iscritte ai registri anagrafici, per una parte della mandria, al fine di riservare un adeguato numero di vacche alla produzione del latte, secondo le disposizioni vigenti in materia.

### Art. 3

#### (Riserva a favore degli allevatori di vacche podoliche - Criteri di attribuzione)

1. Le quote individuali di cui all'art. 2, riservate agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine, sono assegnate ai richiedenti in proporzione agli animali riportati in domanda e destinati alla produzione di latte, dividendo la quantità disponibile per il numero complessivo di vacche indicato dai singoli allevatori come mandria da latte, con i seguenti massimi:
  - a) 5.150 kg per vacca;
  - b) 25.000 kg per azienda. Quest'ultimo limite vale anche per i richiedenti che allevano vacche di Razza Podolica iscritte al Libro Genealogico.
2. Le quote individuali verranno assegnate dando priorità al produttore più giovane. Nel caso di società, l'età di riferimento è quella relativa al rappresentante legale.
3. Le quote individuali eventualmente non utilizzate per esaurimento delle richieste, sono assegnate ai richiedenti ai sensi dell'art. 4 dei presenti criteri.

### Art. 4

#### (Quota consegne - Beneficiari)

1. I produttori di latte bovino con aziende ubicate nel territorio della Regione Basilicata, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che intendono partecipare all'assegnazione dei quantitativi destinati per le quote "consegne", sono tenuti a presentare apposita domanda, **con modalità interamente on-line come descritto all'art. 13**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme al modello **allegato "B"** al presente documento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, pena l'esclusione.
2. Possono presentare domanda gli imprenditori che:
  - a) siano conduttori di aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE;

- b) non abbiano venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali erano titolari a partire dalla campagna 2003/04 fino alla data di presentazione della domanda di assegnazione, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
- c) abbiano conseguito nel periodo 2011-2012, se titolari di quota, una produzione rettificata per le "consegne" pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compreso, per i cedenti di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna). Qualora nel citato periodo la produzione abbia risentito negativamente di eventi eccezionali indicati nell'articolo 4 del D.M. 31/07/2003, opportunamente documentati dal richiedente ed iscritti nel registro pubblico delle quote latte a cura dell'Ufficio competente, tale condizione si considera rispettata;
- d) risultino titolari di una quota individuale globale non superiore al limite di 30.000 Kg annui per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata (SAU), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere;
- e) si impegnino a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote individuali assegnate ai sensi dei presenti criteri, pena la revoca degli stessi, fino alla campagna 2014-2015.

#### **Art. 5**

#### **(Quota consegne - Criteri di attribuzione)**

1. Le quote individuali relative alle "consegne" sono assegnate ai richiedenti sulla base di una graduatoria elaborata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, che terrà conto delle seguenti priorità, in misura corrispondente ai punti di ponderazione indicati per ciascuna di esse:
  - a) produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto: **30 punti**;
  - b) giovani produttori, titolari o non titolari di quota latte, anche in qualità di rappresentanti di imprese familiari, con età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
  - c) società semplici e società a responsabilità limitata, titolari o non titolari di quota latte, nelle quali almeno il 50% dei soci abbiano un'età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
  - d) produttori che abbiano acquistato quote ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 119/2003, con inizio validità 1° aprile 2011 o 1° aprile 2012: **3 punti**;

- e) produttori che abbiano affittato, in corso di periodo, nella qualità di rilevanti, quote ai sensi dell'articolo 10, comma 15, della legge 119/2003, con validità nelle campagne 2010/2011 o 2011/2012: **2 punti**;
  - f) titolari di quota per le "consegne" la cui produzione rettificata abbia ecceduto la propria quota individuale, entro il limite del 15%, nel periodo 2011-2012: **1 punto**;
  - g) titolari di quota con aziende autorizzate, alla data del 1° aprile 2012, dall'autorità sanitaria competente per territorio, alla produzione di latte di alta qualità ai sensi del D.M. 09/05/1991, n. 185: **1 punto**;
  - h) titolari di quota con azienda ubicata in zona di montagna ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE: **2 punti**.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti sarà data priorità al produttore più giovane. Nel caso di società, l'età di riferimento è quella relativa al rappresentante legale.
3. Nell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento della disponibilità regionale per le quote "consegne", **sarà attribuita per la campagna 2013-2014 la quota richiesta dal beneficiario, entro il limite di 40.000 Kg**, fatto salvo quanto disposto all'articolo 12. **In nessun caso l'assegnazione effettuata con i presenti criteri potrà essere superiore al 50% della quota "consegne" posseduta dal richiedente ad inizio campagna 2012/2013.** Nel caso di giovani non titolari di quota latte, l'assegnazione avverrà nella misura massima richiesta e non oltre i 40.000 kg, fermo restando il limite di 30.000 kg per ettaro di SAU dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere. **In caso di richieste insufficienti ad esaurire il quantitativo di quota di cui all'art. 1, si procederà ad una ripartizione proporzionale della quota residua ai beneficiari di cui all'art. 4 fino ad un massimo di 50.000 kg per azienda, fermo restando i limiti di cui all'art. 12.**

## SEZIONE II ASSEGNAZIONE QUOTA "CONSEGNE" NELLA ZONA DI PIANURA

### Art. 6 (Finalità)

Con i presenti criteri la Regione Basilicata disciplina le modalità di assegnazione, con decorrenza dal 1° aprile 2013, delle quote individuali disponibili per il bacino regionale, pari a **kg 20.119**, da destinare agli allevatori con aziende ubicate nelle zone diverse da quelle indicate nel precedente articolo 1.

**Art. 7**  
**(Beneficiari)**

1. I produttori di latte bovino con aziende ubicate nel territorio della Regione Basilicata, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che intendono partecipare all'assegnazione dei quantitativi destinati per le quote "consegne", sono tenuti a presentare apposita domanda, **con modalità interamente on-line come descritto all'art. 13**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato "C" al presente documento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, pena l'esclusione.
2. Possono presentare domanda gli imprenditori che:
  - a) siano conduttori di aziende ubicate nelle zone indicate all'art. 6;
  - b) non abbiano venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali erano titolari a partire dalla campagna 2003/04 fino alla data di presentazione della domanda di assegnazione, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
  - c) abbiano conseguito nel periodo 2011-2012, se titolari di quota, una produzione rettificata per le "consegne" pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compresa, per i cedenti di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna). Qualora nel citato periodo la produzione abbia risentito negativamente di eventi eccezionali indicati nell'articolo 4 del D.M. 31/07/2003, opportunamente documentati dal richiedente ed iscritti nel registro pubblico delle quote latte a cura dell'Ufficio competente, tale condizione si considera rispettata;
  - d) risultino titolari di una quota individuale globale non superiore al limite di 30000 Kg annui per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata (SAU), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere;
  - e) si impegnino a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote individuali assegnate ai sensi dei presenti criteri, pena la revoca degli stessi, fino alla campagna 2014-2015.

**Art. 8**  
**(Criteri di attribuzione)**

1. Le quote individuali relative alle "consegne" sono assegnate ai richiedenti sulla base di una graduatoria elaborata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, che terrà conto delle seguenti priorità, in misura corrispondente ai punti di ponderazione indicati per ciascuna di esse:

- a) produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto: **30 punti**;
- b) giovani produttori, titolari o non titolari di quota latte, anche in qualità di rappresentanti di imprese familiari, con età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
- c) società semplici e società a responsabilità limitata, titolari o non titolari di quota latte, nelle quali almeno il 50% dei soci abbiano un'età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
- d) produttori che abbiano acquistato quote ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 119/2003, con inizio validità 1° aprile 2011 o 1° aprile 2012: **3 punti**;
- e) produttori che abbiano affittato, in corso di periodo, nella qualità di rilevanti, quote ai sensi dell'articolo 10, comma 15, della legge 119/2003, con validità nelle campagne 2010/2011 o 2011/2012: **2 punti**;
- f) titolari di quota per le "consegne" la cui produzione rettificata abbia ecceduto la propria quota individuale, entro il limite del 15%, nel periodo 2011-2012: **1 punto**;
- g) titolari di quota con aziende autorizzate, alla data del 1° aprile 2012, dall'autorità sanitaria competente per territorio, alla produzione di latte di alta qualità ai sensi del D.M. 09/05/1991, n. 185: **1 punto**.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti sarà data priorità al produttore più giovane. Nel caso di società, l'età di riferimento è quella relativa al rappresentante legale.
3. Nell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento della disponibilità regionale per le quote "consegne", **sarà attribuita per la campagna 2013-2014 la quota richiesta dal beneficiario, entro il limite di 40.000 Kg, fatto salvo quanto disposto all'articolo 12. In nessun caso l'assegnazione effettuata con i presenti criteri potrà essere superiore al 50% della quota "consegne" posseduta dal richiedente ad inizio campagna 2012/2013.** Nel caso di giovani non titolari di quota latte, l'assegnazione avverrà nella misura massima richiesta e non oltre i 40.000 kg, fermo restando il limite di 30.000 kg per ettaro di SAU dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere.

**SEZIONE III**  
**ASSEGNAZIONE QUOTA "VENDITE DIRETTE"**  
**NELLE ZONE SVANTAGGIATE E MONTANE**

**Art. 9**  
**(Finalità)**

Con i presenti criteri la Regione Basilicata disciplina le modalità di assegnazione, con decorrenza dal 1° aprile 2013, delle quote individuali disponibili per il bacino regionale, pari a **kg 49.391**, da destinare agli allevatori con aziende ubicate nelle zone di cui all' articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE

**Art. 10**  
**(Beneficiari)**

1. I produttori di latte bovino con aziende ubicate nel territorio della Regione Basilicata, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che intendono partecipare all'assegnazione dei quantitativi destinati per le quote "vendite dirette", sono tenuti a presentare apposita domanda, **con modalità interamente on-line come descritto all'art. 13**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato "D" al presente documento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, pena l'esclusione.
2. Possono presentare domanda gli imprenditori che:
  - a) siano conduttori di aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE;
  - b) non abbiano venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali erano titolari a partire dalla campagna 2003/04 fino alla data di presentazione della domanda di assegnazione, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
  - c) abbiano conseguito nel periodo 2011-2012, se titolari di quota, una produzione rettificata per le "vendite dirette" pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compreso, per i cedenti di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna). Qualora nel citato periodo la produzione abbia risentito negativamente di eventi eccezionali indicati nell'articolo 4 del D.M. 31/07/2003, opportunamente documentati dal richiedente ed iscritti nel registro pubblico delle quote latte a cura dell'Ufficio competente, tale condizione si considera rispettata;
  - d) risultino titolari di una quota individuale globale non superiore al limite di 30.000 Kg annui per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata (SAU), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere;

- e) si impegnino a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote individuali assegnate ai sensi dei presenti criteri, pena la revoca degli stessi, fino alla campagna 2014-2015.

**Art. 11**  
**(Criteri di attribuzione)**

1. Le quote individuali per le "vendite dirette" disponibili per il bacino regionale sono assegnate ai richiedenti sulla base di una graduatoria elaborata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, che terrà conto delle seguenti priorità, in misura corrispondente ai punti di ponderazione indicati per ciascuna di esse:
  - a) giovani produttori, titolari o non titolari di quota latte, anche in qualità di rappresentanti di imprese familiari, con età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
  - b) società semplici e società a responsabilità limitata, titolari o non titolari di quota latte, nelle quali almeno il 50% dei soci abbiano un'età compresa fra 18 e 40 anni alla data di scadenza della presentazione delle istanze di assegnazione: **15 punti**;
  - c) titolari di quota con azienda ubicata in zona di montagna ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE: **2 punti**;
  - d) titolari di quota con azienda ubicata in zona svantaggiata ai sensi dell'art. 3, par. 4 della direttiva 75/268/CEE: **1 punto**.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti sarà data priorità al produttore più giovane. Nel caso di società, l'età di riferimento è quella relativa al rappresentante legale.
3. Nell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento della disponibilità regionale per le quote "vendite", **sarà attribuita per la campagna 2013-2014 la quota richiesta dal beneficiario, entro il limite di 10.000 Kg, fatto salvo quanto disposto all'articolo 12. In nessun caso l'assegnazione effettuata con i presenti criteri potrà essere superiore al 50% della quota "vendite dirette" posseduta dal richiedente ad inizio campagna 2012/2013.** Nel caso di giovani non titolari di quota latte, l'assegnazione avverrà nella misura massima richiesta e non oltre i 10.000 kg, fermo restando il limite di 30.000 kg per ettaro di SAU dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere.

## **SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 12 (Limiti)**

1. La quota assegnata a ciascuno dei richiedenti, cumulata con la quota individuale preesistente, non potrà superare il limite di 30.000 kg per ettaro di SAU dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere.

### **Art. 13 (Disposizioni finali)**

Le domande di assegnazione vanno presentate con modalità interamente on-line.

La compilazione della domanda on-line va fatta rispettando i seguenti passaggi:

1. registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante del beneficiario, al sito [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) -> Servizi on-line;
2. il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella pagina di registrazione;
3. cliccando sul link che compare nella mail, si conferma l'iscrizione e bisogna cliccare sul bottone "Impresa".
4. a questo punto si riaccede a [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) -> Servizi on-line - > Accedi, accedendo alla pagina personale con il reinserimento di nome utente e password;
5. cliccare su "Richiedi PIN"; in questo modo la richiesta viene registrata;
6. l'utente in possesso della firma digitale clicca su "Sono in possesso di firma digitale" e segue le istruzioni, al termine verrà inviato alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione un codice di attivazione; se non si è in possesso della firma digitale bisogna presentarsi ad uno sportello URP con un documento d'identità in corso di validità e con il codice fiscale e/o tessera sanitaria per il riconoscimento "de visu" e il rilascio del codice di attivazione PIN, a questo punto dovrà collegarsi all'indirizzo <https://ibasho.basilicatanet.it/ibashoMyPage>, autenticarsi con "Nome Utente" e "Password" indicati in fase di registrazione, cliccare sulla funzione "Attiva PIN", inserire il codice di attivazione in suo possesso e a quel punto l'utente potrà disporre del PIN, stampandone una copia oppure ricevendone una copia sulla propria casella email.
7. Una volta ottenuto il PIN è possibile accedere a [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) > consultazione > avvisi e bandi nel quale occorre:
8. cliccare sull'Avviso Pubblico in oggetto;
9. cliccare su Partecipa (riquadro verde, in alto a destra);
10. immettere nome utente e password scelti nella fase di registrazione, quindi il codice PIN e compilare la domanda. Terminata la compilazione della domanda telematica si può procedere all'inoltro della stessa cliccando sulla voce di menu "Inoltro Candidatura".
11. L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana.

**Saranno considerate irricevibili le domande presentate con modalità diverse da quella on-line.**

**Ogni richiedente potrà presentare domanda per una sola assegnazione.**

Nei confronti dei richiedenti che abbiano presentato domanda priva della documentazione indicata al punto 2 dei modelli "B", "C" e "D" di richiesta, non sarà applicato il punteggio riservato alle società delle quali facciano parte giovani imprenditori agricoli.

Ai fini della classificazione territoriale delle aziende agricole, per i titolari di quota farà fede quella risultante nella banca dati dell'AGEA, rilevabile attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per gli altri richiedenti sarà definita attraverso la consultazione delle banche dati del SIAN e della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnia, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 31/07/2003.

13

**Allegato "A"**

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana  
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni  
Via V. Verrastro 10  
85100 - POTENZA

**OGGETTO:** Quote consegne - Assegnazione di quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 01/04/2013 per i titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate o montane che allevano vacche podoliche.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
ubicata nel comune di \_\_\_\_\_ con codice ASL \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

l'assegnazione di Kg \_\_\_\_\_ di quota latte per le "consegne", ai sensi dell'articolo 3 della legge 119/2003.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando la veridicità dei dati dichiarati alla data della presente istanza, premesso che:

- a)  non è titolare di quota latte;
- b) l'azienda è condotta in zona \_\_\_\_\_, ed ha una superficie complessiva di ettari \_\_\_\_\_ di cui ettari \_\_\_\_\_ di superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione delle colture arboree e dei boschi;
- c) alleva n. \_\_\_\_\_ vacche di razza Podolica iscritte al libro genealogico; ovvero alleva n. \_\_\_\_\_ vacche di razza Podolica Pugliese o Ceppi podolici iscritte ai registri anagrafici, di cui n. \_\_\_\_\_ vacche destinate alla produzione di latte;

**DICHIARA**

- a) di non aver venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali era titolare nei periodi dal 2003/2004 fino alla data odierna, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
- b) di impegnarsi a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota individuale assegnata fino alla campagna 2014-2015;
- c) di impegnarsi a non richiedere il premio vacche nutrici per la razza Podolica iscritta al libro genealogico ai sensi dell'art. 68 del Reg. CE 73/09; ovvero di non richiedere il premio vacche nutrici per la razza Podolica Pugliese o Ceppi podolici iscritte ai registri anagrafici per una parte della mandria, al fine di riservare un adeguato numero di vacche alla produzione del latte;
- d) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Data \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

**Allegati:**

1. fotocopia documento di riconoscimento del richiedente valido alla data di presentazione della presente istanza;

13

**Allegato "B"**

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana  
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni  
Via V. Verrastro 10  
85100 - POTENZA

**OGGETTO:** Quote consegne - Assegnazione di quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 01/04/2013 per i titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate o montane.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
ubicata nel comune di \_\_\_\_\_ con codice ASL \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'assegnazione di Kg \_\_\_\_\_ di quota latte per le "consegne", ai sensi dell'articolo 3 della legge 119/2003.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando la veridicità dei dati dichiarati alla data della presente istanza, premesso che:

- a)  non è titolare di quota latte;  
 è titolare di una quota "consegne" (matr. AGEA \_\_\_\_\_), pari a kg \_\_\_\_\_ ad inizio campagna 2012-13;
- b) l'azienda è condotta in zona \_\_\_\_\_, ed ha una superficie complessiva di ettari \_\_\_\_\_ di cui ettari \_\_\_\_\_ di superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione delle colture arboree e dei boschi;
- c) la produzione di latte rettificata per le "consegne", realizzata nella campagna 2011-12, è stata di Kg \_\_\_\_\_, pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compresa, in caso di cessione di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna);
- d) ha acquistato quote individuali ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 119/2003:  
 sì con inizio validità dal 1° aprile 2011 e/o 2012;  
 no
- e) ha affittato, nella qualità di rilevante, quote individuali ai sensi dell'articolo 10, comma 15 della legge 119/2003:  
 sì nella campagna 2010-11 e/o 2011-12;  
 no
- f) l'azienda è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria per la produzione di latte di alta qualità ai sensi del D.M. 185/1991:  sì  no,

**DICHIARA**

- a) di non aver venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali era titolare nei periodi dal 2003/2004 fino alla data odierna, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
- b) di impegnarsi a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote individuali assegnate fino alla campagna 2014-2015;
- c) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

**Allegati:**

- 1 fotocopia documento di riconoscimento del richiedente valido alla data di presentazione della presente istanza;
- 2 per le società: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, legale rappresentante, con l'indicazione dei dati anagrafici dei soci.

13

**Allegato "C"**

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana  
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni  
Via V. Verrastro 10  
85100 - POTENZA

**OGGETTO:** Quote consegne - Assegnazione di quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 01/04/2013 per i titolari di aziende ubicate nelle zone di pianura.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
ubicata nel comune di \_\_\_\_\_ con codice ASL \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'assegnazione di Kg \_\_\_\_\_ di quota latte per le "consegne", ai sensi dell'articolo 3 della legge 119/2003.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando la veridicità dei dati dichiarati alla data della presente istanza, premesso che:

- a)  non è titolare di quota latte;  
 è titolare di una quota "consegne" (matr. AGEA \_\_\_\_\_), pari a kg \_\_\_\_\_ ad inizio campagna 2012-13;
- b) l'azienda è condotta in zona **pianura**, ed ha una superficie complessiva di ettari \_\_\_\_\_ di cui ettari \_\_\_\_\_ di superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione delle colture arboree e dei boschi;
- c) la produzione di latte rettificata per le "consegne", realizzata nella campagna 2011-12, è stata di Kg \_\_\_\_\_, pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compresa, in caso di cessione di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna);
- d) ha acquistato quote individuali ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 119/2003:  
 sì con inizio validità dal 1° aprile 2011 e/o 2012;  
 no
- e) ha affittato, nella qualità di rilevante, quote individuali ai sensi dell'articolo 10, comma 15 della legge 119/2003:  
 sì nella campagna 2010-11 e/o 2011-12;  
 no
- f) l'azienda è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria per la produzione di latte di alta qualità ai sensi del D.M. 185/1991:  sì  no,

**DICHIARA**

- a) di non aver venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali era titolare nei periodi dal 2003/2004 fino alla data odierna, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
- b) di impegnarsi a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote individuali assegnate fino alla campagna 2014-2015;
- c) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

**Allegati:**

1. fotocopia documento di riconoscimento del richiedente valido alla data di presentazione della presente istanza;
2. per le società: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, legale rappresentante, con l'indicazione dei dati anagrafici dei soci.

**Allegato "D"**

*Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana  
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni  
Via V. Verrastro 10  
85100 - POTENZA*

**OGGETTO:** Quote vendite dirette - Assegnazione di quote individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 01/04/2013 per i titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate o montane.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
ubicata nel comune di \_\_\_\_\_ con codice ASL \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

l'assegnazione di Kg \_\_\_\_\_ di quota latte per le vendite dirette, ai sensi dell'articolo 3 della legge 119/2003.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando la veridicità dei dati dichiarati alla data della presente istanza, premesso che:

- a)  non è titolare di quota latte;  
 è titolare di una quota "vendite dirette" (matr. AGEA \_\_\_\_\_), pari a kg \_\_\_\_\_ ad inizio campagna 2012-13;
- b) l'azienda è condotta in zona \_\_\_\_\_, ed ha una superficie complessiva di ettari \_\_\_\_\_ di cui ettari \_\_\_\_\_ di superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione delle colture arboree e dei boschi;
- c) la produzione di latte per le "vendite dirette", realizzata nella campagna 2011-12, è stata di Kg \_\_\_\_\_, pari o superiore all'85% della quota disponibile a fine campagna 2011-12 (compresa, in caso di cessione di quota, del quantitativo oggetto di affitto nel corso della stessa campagna);

**DICHIARA**

- a) di non aver venduto, affittato o comunque ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote delle quali era titolare nei periodi dal 2003/2004 fino alla data odierna, con esclusione degli affitti in corso di periodo;
- b) di impegnarsi a non cedere disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte, le quote assegnate fino alla campagna 2014-2015;
- c) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

1. fotocopia documento di riconoscimento del richiedente valido alla data di presentazione della presente istanza;
2. per le società: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, legale rappresentante, con l'indicazione dei dati anagrafici dei soci.

13

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18-10-12  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Inno



12